



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AMBIENTE

Determinazione N. 3584 / 2017

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ALLA DITTA POLETTO ALDO S.R.L. PER L'INSTALLAZIONE SITA IN VIA PACINOTTI N. 6 NOVENTA DI PIAVE (VE). D.LGS. 152/2006 ART. 29 SEXIES E 29 NONIES.**

Il dirigente

### Visti

- i. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;
- ii. il D.Lgs. n. 128 del 20 giugno 2010 che ha abrogato il D.Lgs. n. 59/05 e ha modificato il D.Lgs. n. 152/06 aggiungendo, tra l'altro, il titolo terzo bis della parte II che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- iii. la Direttiva 2010/75/UE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 novembre 2010 sulle emissioni industriali e il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 che ha recato attuazione alla direttiva e ha modificato ed integrato il D.Lgs. 152/06;
- iv. i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref. - Migliori tecniche disponibili), emanati in conformità alla direttiva 96/61/CE, da utilizzare quali linee guida per l'individuazione e la valutazione delle migliori tecniche disponibili adottate nel progetto;
- v. il D.M. 31.01.2005 e i D.M. del 29.01.2007 e del 01.10.2008 recanti “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili” per alcune attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
- vi. la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha abrogato e sostituito la Direttiva 96/61/CE;
- vii. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- viii. la Legge Regionale 21.01.2000, n. 3 e successive modifiche e integrazioni;
- ix. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- x. l'art. 23, comma 1-ter del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

- xi. l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
- al comma 16, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
  - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
  - al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- xii. con la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, sono state dettate "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);
- xiii. la Legge Regionale n. 4 del 18 febbraio 2016 con la quale sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- xiv. il D.M. 24.04.2008, pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2008, n. 222, con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha stabilito le "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- xv. la D.G.R.V. n. 1519 del 26.05.2009 la Regione Veneto che ha a sua volta stabilito, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del sopracitato D.M., le modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale Regionale e Provinciale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

#### **Visti inoltre**

- i. l'art. 208 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e gli artt. 25 e 26 della L.R. 3/2000 che dettano anche disposizioni in materia di garanzie finanziarie da prestare per le attività di gestione rifiuti;
- ii. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenente norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- iii. il D.M. 17.12.2009 che istituisce il sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 14-bis del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito, con modificazione dalla legge 03.08.2009, n. 102;
- iv. la D.G.R.V. 2794 del 23.11.2010 recante "Primi indirizzi operativi concernenti l'attività di controllo preventivo affidata alla Provincia con l'avvalimento dell'ARPAV;
- v. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014, relativa alla prestazione delle garanzie finanziarie a copertura delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- vi. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante "Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti" e l'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti;
- vii. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con la quale sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- viii. il Tavolo Tecnico Zonale che, nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO<sub>2</sub>, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;

- ix. l'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lett. a) e l'art. 29-nonies del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006;
- x. D.M. 272 del 13.11.2014, "recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D.Lgs, 152 del 3 aprile 2006", che all'art. 3, comma 2, stabilisce che nel caso di attività elencate nell'Allegato VIII alla parte seconda del citato D.Lgs., il gestore esegue la procedura di cui all'Allegato I del D.M. medesimo, per verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, presentandone gli esiti all'autorità competente;
- xi. la deliberazione di Giunta Regionale n. 395 del 31.3.2015 che definisce le tempistiche per la presentazione all'Autorità competente della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 3, comma 2 del D.M. 272/2014 e di quella di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis), del D.Lgs, 152 del 3 aprile 2006, per le installazioni di competenza regionale e provinciale;

**Visti:**

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

**Premesso che:**

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
  - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
  - b. la dott.ssa Sofia Memoli come responsabile del procedimento;
  - c. il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento;

**Visto che:**

- i. con determinazione prot. n. 81494 del 02.10.2015 è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale favorevole ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla realizzazione di potenziamento dell'attività di recupero e trattamento rifiuti speciali e contestualmente è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Poletto Aldo Srl ai sensi dell'art. 29 ter c. 1 del medesimo D.Lgs. presso l'installazione esistente sita a Noventa di Piave in Via Pacinotti n. 6, per la nuova attività IPPC:
  - Categoria 5.1 – Attività – Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art.1, paragrafo , della Direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della Direttiva 75/442/CEE e nella Direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno;
- ii. ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 29-quater c. 11, l'Autorizzazione Integrata Ambientale ha abrogato e sostituito le seguenti autorizzazioni ambientali in possesso del Gestore:

Protocollo	Data	Ente	Normativa di riferimento	Oggetto
73098	30.11.2009	Provincia di Venezia	D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.	Gestione rifiuti ed emissioni in atmosfera
34261	19.05.2011	Provincia di Venezia	D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.	Modifica emissioni in atmosfera
75058	11.09.2014	Provincia di Venezia	D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.	Modifica gestione rifiuti

- iii. con nota prot. n. 105497 del 24.12.2015 la ditta Poletto Aldo S.r.l. ha comunicato la data del 01.02.2016 per l'avvio dell'esercizio provvisorio e ha trasmesso in ottemperanza a quanto previsto dal punto 1.3 del provvedimento prot. n. 81494 del 02.10.2015 il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato;
- iv. in data 10.05.2016 con nota acquisita con prot. n. 40730 del 10.05.2016 la ditta Poletto Aldo ha presentato il collaudo tecnico funzionale previsto all'art. 25 della L.R. 3/2000 e dal punto B. Gestione dei rifiuti 7) del provvedimento prot. n. 81494 del 02.10.2015;

- v. con prot. n. 82240 del 26.09.2016, sulla base delle osservazioni di ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, espresse con nota acquisita con prot. n. 72636 del 23.08.2016 sono state richieste integrazioni al Collaudo tecnico funzionale e al Piano di Monitoraggio e di Controllo;
- vi. con prot. n. 91152 del 26.10.2016, n. 95926 del 11.11.2016 e n. 110179 del 01.12.2016 la ditta Poletto Aldo Srl ha trasmesso integrazioni al Collaudo tecnico funzionale e al Piano di Monitoraggio e di Controllo;
- vii. con prot. n. 108177 del 22.12.2016 è stata modificata l’Autorizzazione Integrata Ambientale prot. n. 81494 del 02.10.2015 a seguito di istanza presentata con prot. n. 90709 del 25.10.2016;
- viii. con prot. n. 18312 del 02.03.2017 sono state richieste ulteriori integrazioni al Collaudo tecnico funzionale e al Piano di Monitoraggio e di Controllo sulla base delle osservazioni di ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, espresse con nota acquisita con prot. n. 547 del 03.01.2017;
- ix. con prot. n. 26054 del 27.03.2017 la ditta Poletto Aldo Srl ha trasmesso quanto richiesto con prot. n. 18312 del 02.03.2017;
- x. con prot. n. 68584 del 07.08.2017 l’ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia ha espresso un parere positivo alla documentazione trasmessa dalla ditta Poletto Aldo S.r.l.
- xi. con prot. n. 44301 del 19.05.2017 la ditta Poletto Aldo Srl ha richiesto una modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale consistente nella variazione del posizionamento di n. 10 serbatoi di stoccaggio di materie prime e di prodotti finiti;
- xii. il Gestore ha trasmesso quietanza dell’avvenuto pagamento dell’importo tariffario dovuto ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 152/2006;
- xiii. con prot. n. 49129 del 05.06.2017 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e smi;
- xiv. non sono pervenute osservazioni alla comunicazione prot. n. 49129 del 05.06.2017;
- xv. con prot. n. 52806 del 15.06.2017 sono state richieste integrazioni all’istanza presentata ;
- xvi. con nota acquisita al prot. n. 74770 del 04.09.2017 la ditta ha inviato la documentazione tecnica richiesta modificando l’istanza presentata e richiedendo altresì lo spostamento di alcune aree di stoccaggio di rifiuti ;
- xvii. con numeri di serie 01151706765169 e 01151706765158 è stato assolto l’obbligo di imposta di bollo per l’istanza e per il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la L. 147/2013;

**Visto** il punto 1.2 del provvedimento prot. n. 81494 del 02.10.2015 che prevede che *“Come per i serbatoi S9-S13 anche per i serbatoi S14-S18 deve essere realizzato un sistema di raccolta spanti che potrebbero generarsi in fase di carico – scarico delle autobotti.”*

**Preso atto che** con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 91006 del 05.11.2015 la ditta Poletto Aldo Srl ha comunicato di aver già realizzato il sistema di raccolta degli spanti richiesto al punto 1.2 del provvedimento prot. n. 81494 del 02.10.2015, in quanto i serbatoi da S14 a S18 sono dotati di bacino di contenimento dedicato ed inoltre l’area adiacente prevista per il carico e scarico è stata già dotata di piazzola di lavoro che convoglia eventuali spandimenti alle vasche di raccolta.

**Visto** il punto B. 8) del provvedimento prot. n. 81494 del 02.10.2015 che prevede che *“la ditta potrà procedere con l’avvio dell’esercizio definitivo solamente a seguito di formale nota di questa Amministrazione recante presa d’atto della correttezza del collaudo tecnico funzionale [...] volta al rilascio del nulla osta all’avvio dell’esercizio definitivo”*

**Preso atto** della correttezza del collaudo funzionale trasmesso dalla ditta Poletto Aldo Srl ed effettuato in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 25 della L.R. 3/2000;

**Visto** che l’attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. 300288018 e successive appendici emessa da Generali Italia SpA con scadenza il **30.11.2019** e dalla polizza RCI 1/58697/60/124805988 emessa da UnipolSai Assicurazioni SpA con scadenza il **30.11.2017**;

**Dato atto che** la Ditta è in possesso di certificazione ambientale ISO14001 con scadenza il **18.02.2018**;

**Dato atto che** il termine della conclusione del procedimento pari a n. 60 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 07.10.2017, risulta rispettato.

**Ritenuto che**, in accordo con l’istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti all’avvio dell’esercizio definitivo dell’impianto e al rilascio della modifica dell’autorizzazione richiesta con prot. n. 44301 del 19.05.2017 come modificata con nota prot. n. 74770 del 04.09.2017.

**Ritenuto** di unificare nella presente determina, che contiene le modifiche richieste con istanza acquisita al prot. n. 44301 del 19.05.2017, anche le prescrizioni gestionali dei precedenti provvedimenti prot. n. 81494 del 02.10.2015 e prot. n. 108177 del 22.12.2016 che sono pertanto integralmente recepite nel presente atto, per consentire una maggiore chiarezza di lettura del provvedimento autorizzativo dell’esercizio dell’impianto.

## DETERMINA

- 1) Ai sensi del D.Lgs 152/2006, art. 29-sexies e 29-nonies è rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva alla ditta Poletto Aldo Srl, con sede legale in Comune di San Donà di Piave VE Via Don Minzoni, 13 C.F. 01840400277, di seguito denominata “Gestore”, per l’installazione esistente sita a Noventa di Piave in via Pacinotti 6, al fine dell’esercizio delle seguenti attività I.P.P.C.:

- Categoria 5.1 – Attività – Impianti per l’eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all’art.1, paragrafo , della Direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della Direttiva 75/442/CEE e nella Direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l’eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.
- 2) E’ approvato il PMC presentato dalla ditta con nota prot. 26054 del 27.03.2017.
  - 3) La presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto il paragrafo 3, relativo all’Autorizzazione Integrata Ambientale come modificata con prot. 108177 del 22.12.2016, del provvedimento prot. 81494 del 02.10.2015.
  - 4) L’Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità **fino al 01.10.2027**, in conformità a quanto previsto all’art. 29-octies, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 152/06. Prima della scadenza il Gestore dovrà inviare a questa Amministrazione, tramite il SUAP competente, una domanda di riesame con valenza di rinnovo, corredata dalla documentazione di cui all’art. 29-octies, c. 5 da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’articolo 29 ter, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, dalla copia della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa relativa all’istruttoria.
  - 5) **Entro 30 giorni** dal ritiro del presente atto, dovrà essere trasmessa appendice alle vigenti fideiussioni in recepimento del presente provvedimento. L’appendice andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta dalla Città metropolitana di Venezia, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.
  - 6) Il rinnovo della polizza fideiussoria in scadenza al **30.11.2019**, comprensivo dell’adeguamento ISTAT dell’importo garantito, deve intervenire almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa. Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria nei termini sopra indicati comporta l’automatica sospensione dell’efficacia del presente provvedimento. In tal caso, entro la data di scadenza delle garanzie finanziarie, l’impianto dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti.
  - 7) **Entro il 30° giorno** successivo ad ogni rinnovo, dovrà pervenire alla questa Amministrazione copia della quietanza di pagamento dell’ Assicurazione RCI in essere, in scadenza il **30.11.2017**.
  - 8) L’avvenuto rinnovo della certificazione attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell’impresa ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001, in scadenza al **18.02.2018** dovrà essere comunicato alla Città metropolitana di Venezia e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, entro e non **30 giorni** dalla certificazione stessa.
  - 9) Dovrà essere altresì immediatamente comunicato il mancato rinnovo, l’intervenuta revoca o sospensione e le eventuali situazioni modificative di detta certificazione per l’assunzione delle conseguenti determinazioni. In tal caso entro 3 mesi le garanzie finanziarie dovranno essere adeguate, riducendo i quantitativi di rifiuti stoccati nei limiti coperti dal massimale garantito.
  - 10) **Entro 90 giorni** dal ricevimento della presente determina la ditta Poletto Aldo Srl dovrà presentare a questa Amministrazione gli esiti della procedura prevista ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.M. n. 272/2014 per la verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis), del D.Lgs. n. 152/2006.

Si riportano di seguito suddivise per matrice ambientale le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l’impianto:

**11) Emissioni in atmosfera**

- 11.1 I punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. 1, 2, 3, 8, 9.
- 11.2 Il camino n. 9, relativo al combustore catalitico, può essere utilizzato solo in alternativa ad uno dei camini n. 1, 2 o 3.
- 11.3 Sia disposta l’annotazione delle:
  - Operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sull’impianto e sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. 1, 2, 3, 8 e 9;
  - Operazioni di sostituzione delle soluzioni utilizzate nelle torri di lavaggio afferenti ai camini n. 1, 2 e 3 indicando la destinazione delle soluzioni esauste (riutilizzo all’interno dell’impianto o smaltimento);
  - Lavorazioni effettuate nei reattori afferenti ai camini n. 1, 2 e 3.

- 11.4 La ditta dovrà implementare entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale un sistema informativo ambientale, da pubblicare sul proprio sito internet, che metta in evidenza i parametri inquinanti emessi in atmosfera, come riportati sul piano di monitoraggio e controllo. L'aggiornamento dei parametri dovrà avvenire in concomitanza con l'effettuazione delle analisi periodiche.
- 11.5 Le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006. In particolare, per gli inquinanti riportati nella tabella di cui alla **Tabella 2 allegata** alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti.
- 11.6 Le analisi alle emissioni in atmosfera, previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo, dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, insieme alle annotazioni di cui al punto 11.3, a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 7 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare.
- 11.7 Alle analisi semestrali di cui al punto precedente dovrà essere allegata una dichiarazione sui tipi di lavorazione che sono stati eseguiti che renda ragione del fatto che soltanto alcuni degli inquinanti autorizzati ed elencati nella Tabella 2 sono stati rilevati. Per ciascuna tipologia di processo svolto dalla ditta, entro il biennio successivo alla sua implementazione e indifferentemente rispetto ai camini n. 1, 2 o 3, dovranno essere effettuate le analisi su tutti i parametri inquinanti che lo caratterizzano.
- 11.8 Durante l'esercizio lo Scrubber dovrà essere tenuto in funzione a pressione costantemente inferiore a quella esterna ed il tipo di soluzione impiegata dovrà essere di volta in volta adeguato agli inquinanti da abbattere.
- 11.9 Qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi lavorative, le analisi di cui al punto precedente dovranno essere rappresentative di ciascuna fase.
- 11.10 I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati.
- 11.11 Tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti, nonché dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente determina.
- 11.12 Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.
- 11.13 I punti di emissioni che non necessitano di autorizzazione e la relativa motivazione sono riportati nella **Tabella 1 allegata** alla presente determina, che ne costituisce parte integrante.

## 12) Gestione dei rifiuti

- 12.1 E' autorizzato l'esercizio dell'impianto di trattamento e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi per lo svolgimento delle operazioni di cui agli allegati B e C del D.Lgs. 152/06 individuate dai punti:
- R4:** recupero di metalli e composti metallici;  
**R5:** recupero di altre sostanze inorganiche;  
**R8:** recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;  
**R13:** messa in riserva dei rifiuti in ingresso  
**R13/D15 :** messa in riserva/deposito preliminare dei rifiuti prodotti dall'impianto
- nelle aree identificate nella **planimetria allegata** e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
- 12.2 Lo spostamento dei serbatoi S19 –S28 e delle aree di stoccaggio rifiuti R1e R2, secondo quanto indicato nella nota prot. 74770 del 04.09.2017, è subordinato alla realizzazione dei bacini di contenimento ivi previsti. Fino alla realizzazione degli stessi l'impianto dovrà essere condotto nel rispetto della planimetria allegata al provvedimento prot. 81494 del 02.10.2015. **Entro 10 giorni** dell'avvenuto spostamento dei serbatoi e delle aree di stoccaggio rifiuti, il gestore dovrà darne comunicazione a questa Amministrazione.

- 12.3 Le tipologie di rifiuti conferibili presso l'impianto e le operazioni consentite nelle aree specificate nella planimetria allegata, sono quelle individuate nella **Tabella 3 allegata** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante.
- 12.4 I rifiuti di cui ai CER 11.01.06\*, CER 11.01.09\*, CER 11.01.10, CER 11.01.15\*, CER 11.01.98\* in ingresso in impianto devono avere provenienza dal circuito dei trattamenti galvanici, con esclusione dei bagni di trattamento ai cianuri.
- 12.5 La capacità complessiva istantanea di stoccaggio dei rifiuti conferiti in impianto (R13) e dei rifiuti prodotti dall'impianto (R13/D15), non può superare le **503 tonnellate**, distinto in **385 tonnellate di rifiuti pericolosi** (di cui al massimo 310 tonnellate ricevute in ingresso e 75 tonnellate prodotte in impianto) e **118 tonnellate di rifiuti non pericolosi** (di cui al massimo 65 tonnellate ricevute in ingresso e 53 tonnellate prodotte in impianto).
- 12.6 La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per le operazioni di recupero autorizzate non può superare le **30 tonnellate/giorno**, e le **6000 tonnellate/anno**.
- 12.7 In particolare, con riferimento all'operazione R5 svolta sul CER 110107\* nei serbatoi S17-S16 il quantitativo massimo annuo di recupero rifiuti autorizzato è pari a **2500 t/annue**; il quantitativo residuale (rispetto al totale di 6000 tonnellate/annue) sarà ripartito tra le operazioni R4, R5 ed R8 svolte nelle altre aree di trattamento autorizzate e sui rimanenti CER.
- 12.8 I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in messa in riserva/deposito preliminare (R13/D15), nelle aree identificate nella planimetria allegata e nella documentazione progettuale approvata, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 12.5, sono di seguito elencati: 060502\*, 060503, 150110\*, 060314, 190205\*, 190104\*, 190205\*, 190211, 190203, 190206, 190299.  
Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui all'elenco riportato nel presente articolo, potranno essere stoccati nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 12.5, dando comunicazione a questa Amministrazione a mezzo fax o PEC entro 48 ore dal momento in cui vengono generati.
- 12.9 I fanghi in uscita dal trattamento R5 del rifiuto identificato con CER 110107\* (basi di decapaggio) in particolare saranno identificati con i seguenti CER:  
– 190205\*: per i fanghi pericolosi derivanti dallo specifico trattamento di decantazione dell'alluminato sodico;  
– 190206: per i fanghi prodotti dal trattamento chimico-fisico diversi da quelli di cui alla voce 190205\*.
- 12.10 I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche.  
Detta caratterizzazione deve essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale e comunque ripetuta ogni qualvolta il ciclo di produzione del rifiuto subisca variazioni significative. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, dovrà essere effettuata dalla ditta una verifica preliminare presso il produttore dei rifiuti, al fine di accertare la conformità a quanto dichiarato nella caratterizzazione di base.
- 12.11 I rifiuti identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche che ne attestino la non pericolosità. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica dovranno essere riferite ad ogni singolo conferimento di rifiuti.
- 12.12 Sia il campionamento che le analisi sui rifiuti devono essere eseguiti da un laboratorio accreditato ed in conformità con la norma UNI 10802:2013. In particolare le analisi sui rifiuti devono essere eseguite su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione; il campionamento deve essere effettuato a cura del medesimo laboratorio.
- 12.13 Al fine della corretta attribuzione dei codici CER, i rifiuti in uscita caratterizzati da codice a specchio e prodotti dall'impianto dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto

di produzione chiuso e di dimensione massima pari a 1.000 tonnellate. Per tutti gli altri rifiuti prodotti le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive.

- 12.14 Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore ed in ogni caso nelle forme usualmente commercializzate. Copia della relativa normativa deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.
- 12.15 In particolare dovranno essere effettuate, con cadenza semestrale, le verifiche di conformità delle materie prime secondarie prodotte dall'impianto alle specifiche tecniche delle relative sostanze commerciali individuate in maniera univoca dagli identificativi assegnati con i registri di riferimento internazionale (CAS, EINECS o simili), e gli esiti delle stesse dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo.
- 12.16 Restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell'organo di controllo i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.
- 12.17 Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
- 12.18 Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, con riferimento alle distinzioni previste dal precedente articolo.
- 12.19 I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dalle materie prime presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.
- 12.20 La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
- 12.21 La messa in riserva dei rifiuti dovrà essere effettuata con contenitori chiusi, onde evitare il dilavamento meteorico. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà. Il loro stato di manutenzione dovrà essere verificato con periodicità in modo tale che i contenitori danneggiati o usurati potranno essere tempestivamente sostituiti.
- 12.22 I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
- 12.23 I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
- 12.24 I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
- 12.25 I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 365 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

- 12.26 I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.
- 12.27 I rifiuti in ingresso all'impianto e ivi detenuti per la sola operazione di stoccaggio (R13) dovranno essere avviati a impianti che ne effettuano il recupero finale.
- 12.28 La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- 12.29 L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
- 12.30 L'utilizzo dei reattori ed in generale delle aree di deposito sia per i rifiuti che in alternativa per le materie prime in ingresso all'impianto, potrà essere effettuata previa pulizia delle stesse ad ogni cambio di destinazione.
- 12.31 La linea di trattamento nei serbatoi S17, S16 è esclusivamente dedicata all'operazione di recupero R5 da svolgersi sul CER 110107\*. Il terzo serbatoio in linea (S15) potrà essere utilizzato a seconda delle necessità per lo stoccaggio delle materie prime o per un deposito (R13) dei rifiuti. Ad ogni cambio di materiale/rifiuto la ditta provvederà alla corretta pulizia dei silos.
- 12.32 La ditta è autorizzata al trattamento di un solo CER alla volta negli impianti autorizzati; non è autorizzata la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di un medesimo CER proveniente da produttori differenti.
- 12.33 È consentita la miscelazione di un singolo CER con materie prime ai fini del trattamento del rifiuto medesimo, così come descritto nella documentazione progettuale.
- 12.34 Ad ogni cambio di destinazione d'uso degli impianti e delle aree di stoccaggio, dovrà essere apposta opportuna cartellonistica indicante la presenza dei rifiuti (con descrizione degli stessi, anche mediante lo specifico CER) ovvero delle materie prime alternativamente trattate.
- 12.35 La ditta è tenuta all'applicazione delle migliori tecniche disponibili (WT BRef agosto 2005) e alla normativa di settore vigente.

**Prescrizioni di carattere generale nell'attività di gestione rifiuti**

- 12.36 Dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere.
- 12.37 L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs. 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
- 12.38 Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- 12.39 La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- 12.40 L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
- 12.41 Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014.
- 12.42 Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 resa dall'interessato.
- 12.43 Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e

allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006, n. 2005/00097 di verb. del 22.12.2005, come integrata con deliberazione n. 2006/00004 di verb. del 12.01.2006.

- 12.44** Entro **30 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, deve essere trasmessa a questa Amministrazione dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale. In caso di sussistenza di detta delega, nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
- 12.45 La dichiarazione di cui al precedente articolo deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, entro 7 giorni dalla variazione medesima.
- 12.46 Dovrà essere comunicata, via PEC o fax, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.
- 12.47 Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità.
- 12.48 Sino alla completa operatività del SISTRI la ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
- 12.49 Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
- 12.50 Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- 12.51 La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
- 12.52 In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere assicurato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente.
- 12.53 Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC o fax, a questa amministrazione, nonché al comune di Noventa di Piave (VE) e all'ARPAV, Sezione Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
- 12.54 Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
- 12.55 L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- 13) Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.
- 14) Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. la mancata osservanza delle prescrizioni impartite comporterà l'applicazione delle sanzioni ivi previste

- 15) Il presente provvedimento non sostituisce le competenze di VVF in materia di prevenzione incendi e dell'ULSS 10 in materia di ambienti di lavoro e di agibilità dell'opera.
- 16) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto dell'estratto del presente decreto di VIA ai sensi dell'art. 27 c.2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- 17) Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Poletto Aldo S.r.l. e al Comune di Noventa Di Piave, alla Regione del Veneto Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale e al dipartimento ARPAV provinciale di Venezia, ULSS 10, Azienda Servizi Integrati S.p.A., Comando provinciale dei VV.F. di Venezia, Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente".

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente

**Tabella 1 : Punti di emissione in atmosfera che non necessitano di autorizzazione**

Camino (n.)	Attività	Riferimento esenzione D.Lgs. 152/06
4, 5	Riscaldamento olio diatermico degli scambiatori e acqua a uso sanitario	Parte V –All. IV - Parte I, c. 1, lett. dd)
6, 7	Cappe di aspirazione del laboratorio analisi	Parte V –All. IV - Parte I, c. 1, lett. jj)

**Tabella 2: Punti di emissione in atmosfera autorizzati**

Camino n.	Provenienza effluente	Inquinante	Flusso di massa (g/h)
1	Reattore a caldo R2	Polveri	25
		NOx	1.500
		Cobalto	3
		Cromo (VI)	3
		Manganese	3
		Nichel	3
		Rame	3
		Acido acetico	450
		Ammoniaca	450
		Rutenio	3
		Molibdeno	3
		Rodio	3
		Palladio	3
		Piombo	3
		Stagno	3
		Titanio	3
		Selenio	3
		Vanadio	3
		Indio	3
		Cerio	3
Argento	3		
Bismuto	3		
SOx	500		
2	Reattori a caldo R4 e R7	Polveri	25
		NOx	1.500
		Cobalto	3
		Cromo (VI)	3
		Manganese	3
		Nichel	3
		Rame	3
		Acido acetico	450
		Ammoniaca	450
		Rutenio	3
		Molibdeno	3
		Rodio	3
		Palladio	3
		Piombo	3
		Stagno	3
		Titanio	3
		Selenio	3
		Vanadio	3
		Indio	3
		Cerio	3
Argento	3		
Bismuto	3		
SOx	500		



**Tabella 3: Codici CER dei rifiuti autorizzati in ingresso in impianto e le relative operazioni di recupero.**

CER	DESCRIZIONE	R4	R5	R8	R13
090107	Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	X			X
100599	Rifiuti non specificati altrimenti	X			X
110105*	Acidi di decapaggio	X			X
110106*	Acidi non specificati altrimenti	X	X		X
110107*	Basi di decapaggio		X		X
110109*	Fanghi e residui di filtrazione , contenenti sostanze pericolose	X	X		X
110110	Fanghi e residui di filtrazione , diversi da quelli di cui alla voce 110109*	X	X		X
110111*	Soluzioni acquose di risciacquo contenenti sostanze pericolose	X			X
110113*	Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose		X		X
110115*	Eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	X	X		X
110198*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X		X
110205*	Rifiuti dai processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose	X			X
110206	Rifiuti dai processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli di cui alla voce 110205*	X			X
110299	Rifiuti non specificati altrimenti	X			X
110599	Rifiuti non specificati altrimenti	X			X
120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi	X			X
160802*	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi			X	X
160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti			X	X
160806*	Liquidi esauriti utilizzati come catalizzatori			X	X